



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 15 novembre 2013, n. 25769

Velocità - Limiti fissi - Accertamento - Apparecchi rilevatori - Preventiva informazione agli automobilisti della loro installazione - Necessità - Modalità.

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilievo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. (Cass. Civ., Sez. VI, n. 25769 del 15.11.2013 (Art. 142 cs) [RIV-1402P121] Art. 142 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 298 del 2011 (depositata 18 marzo 2011) il Tribunale della Spezia respingeva l'appello proposto da S. D. nei confronti del Comune di Vezzano Ligure avverso la sentenza n. 48/20 10 del Giudice di pace della Spezia, confermando il rigetto dell'opposizione proposta ex art. 22 legge n. 689/1981 dalla appellante avverso il verbale di accertamento (n. 12/2009/V del 5 gennaio 2009) redatto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Vezzano Ligure, relativo alla violazione dell'art. 142/8 del c.d.s.

La D. ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 6 luglio 2011 e depositato il 15 luglio 2011) nei riguardi della predetta sentenza formulando sette distinti motivi.

Con il primo motivo ha censurato la decisione impugnata per assunta violazione e falsa applicazione dell'art. 142/6 bis c.d.s. e dell'art. 2 D.M. Trasporti 15 agosto 2007, nonché dell'art. 104/2 Reg. c.d.s. (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 142/6 bis c.d.s. anche per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 45/1 c.d.s., dell'art. 45/8 c.d.s., dell'art. 77/5 c.d.s., dell'art. 77/7 c.d.s. e dell'art. 183 Reg. c.d.s..

Con il quarto motivo (per mero errore materiale indicato nuovamente come terzo) ha dedotto la erronea applicazione degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981.



Con il quinto, il sesto ed il settimo (per mero errore materiale riportata la stessa numerazione 6) motivo viene denunciata la erronea e contraddittoria motivazione prospettata sotto profili diversi della vicenda. L'intimato Comune si è costituito in questa fase con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

All'udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: "Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione sollevata dall'Amministrazione locale nel controricorso di inammissibilità del ricorso proposto dalla D. per mancato rilascio della procura speciale. L'eccezione è infondata, atteso che la procura risulta apposta a margine dello stesso ricorso e pertanto deve ritenersi valida e speciale, riferendosi comunque al processo cui accede (da ultimo v. Cass. 15 novembre 2011 n. 23777).

Passando all'esame del ricorso, con la prima censura la ricorrente lamenta che la postazione di controllo per il rilevamento della velocità non fosse stata adeguatamente segnalata, nonostante il Regolamento del c.d.s. prescriva che i segnali di divieto e di obbligo debbano essere ripetuti dopo ogni intersezione: il giudice del gravame avrebbe risolto la censura nel senso che avendo l'operante deciso di collocarsi a pochi metri dal segnale per lo svolgimento della sua attività, ne aveva verificato preventivamente la corretta collocazione. In realtà tra il segnale ed il rilevamento intercorreva una distanza di circa 430 mt., circostanza sulla quale il giudice di secondo grado non aveva neanche ritenuto di ammettere le prove, non ripetuto alcun segnale nonostante vi fosse una intersezione.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 142 c.d.s., anche quale vizio di motivazione, con riferimento alla visibilità delle postazioni di controllo.

Le censure - che per la loro stretta connessione vanno trattate congiuntamente - appaiono prive di pregio. Premesso che - quanto alla contestazione di cui alla pagina 12 del ricorso punto d) - per giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12833/07; Cass. 7419/09), pur affermandosi la necessità ai fini della validità del verbale di contestazione della presenza segnaletica di preventiva informazione degli automobilisti in transito, non esige tuttavia che tale circostanza sia anche, sotto comminatoria di nullità, indicata nel processo verbale, sicchè quando la relativa ottemperanza sia stata comunque accertata o ammessa la mancanza di una espressa menzione dell'esistenza dei cartelli premonitori nel verbale di contestazione non ne inficia la validità, manifestamente infondate sono le censure contenute nei restanti punti a), b), c) ed e), considerato che l'art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2007) non fissa una distanza minima per la



collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma espressamente prevede che devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. Prosegue la disposizione stabilendo che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi”. Ed è in quest’ottica che deve essere interpretata anche la successiva parte della norma nel fare riferimento alle intersezioni stradali. Ciò corrisponde a quanto opina il giudice di appello, laddove ha affermato che la brevissima distanza tra l’intersezione e la postazione rendeva inutile la ripetizione, soprattutto tenendo conto della provenienza della ricorrente, dalla medesima strada ove era collocata la segnalazione e non già da quella collaterale (via Emanuelli), per cui aveva incontrato il cartello Posto poco prima dell’incrocio segnalante la successiva presenza dell’autovelox. In siffatto contesto era, dunque, sufficiente accertare l’esistenza di un cartello premonitore sulla strada percorsa, necessario a verificarne, in coerenza alle finalità perseguite dalla disposizione di cui all’art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito in L. 1 agosto, 2002, n. 168, che l’avvertimento potesse ritenersi effettivo (come poi confermato dal D.M. 15 agosto 2007, art. 2), la presenza specifica ed a congrua distanza in relazione alla suddetta intersezione e alla successiva postazione fissa di rilevazione della velocità.

Del resto dalle prove testimoniali assunte, in particolare dalle dichiarazioni del vigile M., riportate nello stesso ricorso, risulta che il segnale si trovava a circa 300 mt., per cui appare dimostrata la condizione di legittimità della pretesa sanzionatoria.

Eguali considerazioni debbono essere svolte con riferimento alla visibilità della postazione, di cui è fatto puntuale riferimento nel verbale di contestazione.

Di conseguenza il superamento dei limiti di velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione e dei rilievi delle apparecchiature previste dall’art. 142 c.d.s., comma 6, facendo prova il verbale in questione fino a querela di falso della effettuazione dei rilievi stessi, fermo restando peraltro che le risultanze di questi rilievi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall’opponente attraverso la dimostrazione, in base a concrete circostanze di fatto, prova che nel caso in specie la D. sul punto non ha neanche offerto di fornire (cfr. anche Cass. n. 8896 del 1997 e sez. un. n. 2952 del 1998).

Con il terzo motivo (violazione dell’art. 45/1 c.d.s., dell’art. 45/8 c.d.s., dell’art. 77/5 c.d.s., dell’art. 77/7 c.d.s. e dell’art. 183 Reg. c.d.s.) la ricorrente lamenta la mancanza dei presupposti di legalità dei segnali stradali installati dal Comune di Vezzano Ligure.

Anche a detta censura non può essere dato ingresso. Per consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, in mancanza di una disposizione specifica che stabilisca le conseguenze della mancata osservanza da parte dell’Amministrazione locale delle disposizioni invocate per l’installazione dei segnali stradali (artt. 45 e 77 reg. att. esec. c.d.s.), non determina l’illegittimità del segnale, e l’ammissione delle indicazioni formali dalle norme contemplate non



esima l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione espressa segnale, giacché quelle indicazioni hanno, più semplicemente, lo scopo di consentire agli organi della pubblica amministrazione di controllare la regolarità della fabbricazione e della collocazione del segnale e di rimuovere quelli apposti da soggetti che siano privi del relativo potere o che lo abbiano esercitato in violazione delle disposizioni che ne fissano le modalità di esercizio (cfr, Cass. 18 maggio 2000 n. 6474).

Il quarto motivo sottopone censure di carattere procedurale con riferimento a violazione degli artt. 22 e 23 legge n. 689/1981.

In primo luogo non è chiaro se la ricorrente voglia dedurre il vizio di cui all'ultimo motivo dell'appello, laddove il giudice del gravame ha respinto la doglianza per la scarsa chiarezza dell'accertamento richiesto, ovvero una diversa nuova valutazione circa la individuazione del soggetto su cui incombe onere e a prova e l'assolvimento relativo.

In entrambe le ipotesi si tratta di censura inammissibile; del primo assunto, per non avere colto la *ratio decidendi* della sentenza impugnata circa l'affermazione di non intelligibilità della critica; della seconda per la assoluta genericità della doglianza, in quanto traducendosi in un *error* in procedendo, non espone lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione, e perciò non consente di ricondurre il censurato vizio processuale alla violazione dei principi del giusto processo.

Con i motivi cinque, sei e sette la ricorrente lamenta vizio di motivazione su distinte circostanze (convincimento del giudice di appello circa la posizione del vigile rilevatore, caratteristiche del veicolo utilizzato dalla Polizia Municipale e posizione dell'Autovelox) che prima che infondati, vanno ritenuti inammissibili perché involgenti valutazioni di fatto, non consentite in sede di legittimità.

In definitiva, sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta infondatezza dei motivi del ricorso".

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono condivisi dal Collegio, non risultando in alcun modo contrastati dalle ulteriori considerazioni svolte da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., con la quale si deduce che una attenta lettura dell'art. 2 D.M.T. 15 agosto 2007 avrebbe dovuto indurre a ritenere necessaria la ripetizione del segnale di divieto della velocità dopo l'intersezione, giacché non tiene conto che l'osservanza dei limiti di velocità è posto, quale divieto di carattere assoluto, dall'art. 104 c.d.s., mentre la *ratio* della preventiva informazione sottesa alla previsione dell'art. 2 D.M.T. 15 agosto 2007, nella quale si rinviene l'obbligo di trasparenza gravante sulla P.A. (il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità della circolazione: così Cass. 17 novembre 2006 n. 24526) comporta che



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 5 -

l'operato dell'Amministrazione deve essere valutato in relazione allo stato dei luoghi, fornendo la disposizione indicazioni di massima sulla condotta che la stessa è tenuta ad osservare, con la conseguenza che nella vicenda che ci occupa, pacifico che la segnalazione di divieto era posta sulla via Provinciale, percorsa dalla ricorrente, risulta irrilevante la mancata ripetizione della premonizione dopo l'intersezione con via Emanuelli per gli automobilisti che proseguivano il transito sulla prima via.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In considerazione della peculiarità della questione, si ritiene sussistere giusti motivi per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di Cassazione. (*Omissis*) **(Cass. Civ., Sez. VI, n. 25769 del 15.11.2013 (Art. 142 cs) [RIV-1402P121] Art. 142cs**